

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: “**SPAXS S.p.A.**”.

Articolo 2

Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Milano.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto:
- (a) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione di partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma, in altre società e/o imprese qualunque ne sia l'oggetto sociale, in proprio, non a fini di collocamento (e non in relazione ad ordini di clienti); il finanziamento ed il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate;
 - (b) nell'ambito delle attività di gestione delle partecipazioni acquisite, anche in via indiretta, la fornitura in favore delle partecipate di servizi di consulenza di natura amministrativa e/o finanziaria nonché di altri servizi comunque connessi o strumentali alla gestione e ottimizzazione delle partecipazioni detenute;
 - (c) il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (ivi incluse le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, e/o la prestazione di garanzie e/o finanziamenti) necessarie e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e, in particolare, l'acquisto, vendita, locazione, sublocazione e amministrazione di immobili, il tutto ad esclusione dello svolgimento di tali operazioni o attività nei confronti del pubblico.
- 3.2 In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.
- 3.3 È espressamente esclusa l'attività di direzione e coordinamento nei confronti di banche partecipate.

Articolo 4

Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE E AZIONI – CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI – RECESSO E OPZIONE DI VENDITA

Articolo 5

Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 62.781.144,00 (sessantaduemilionisettecentottantunocentoquarantaquattro/00) ed è diviso in n. 60.981.144 (sessantamilioninovecentottantunomilacentocquarantaquattro) azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”) e n. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) azioni speciali (le “**Azioni Speciali**”), senza indicazione del valore nominale.
- 5.2 L’Assemblea straordinaria del 17 e 25 gennaio 2018 ha deliberato di emettere n. 6.000.000 azioni ordinarie senza variazione del capitale sociale, da assegnare a titolo gratuito ai portatori dei “diritti di assegnazione” ivi deliberati (i “**Diritti di Assegnazione**”) entro il 1° (primo) anniversario della data di efficacia dell’operazione di acquisizione di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società (l’“**Operazione Rilevante**”).
- 5.3 L’Assemblea straordinaria dell’8 agosto 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare pari a massimi Euro 10.858.408,00 (diecimilionioctocentocinquantottomilaquattrocentotto/00) di cui Euro 9.871.280,00 (novemilionioctocentosttantunmiladuecentottanta/00) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 987.128 (novecentottantasettemilacentoventotto) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 11,00 (undici/00) (di cui Euro 1,00 (uno/00) a capitale ed Euro 10,00 (dieci/00) a titolo di sovrapprezzo), senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma quarto, primo periodo, codice civile, in quanto riservato in sottoscrizione ad azionisti di BIP, entro il 31 dicembre 2018, e da liberarsi mediante il conferimento in natura di massime n. 8.411 (ottomilaquattrocentoundici) azioni ordinarie di Banca Interprovinciale S.p.A., rappresentanti circa il 19,39%

(diciannove/39) del capitale sociale.

- 5.4 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.5 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 5.6 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Azioni

- 6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Diritti di Assegnazione sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").
- 6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.
- 6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.
- 6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:
 - (a) sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;
 - (b) sono dotate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12, del diritto di presentare ai competenti organi della Società proposte circa la nomina dei componenti di detti organi sociali, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dal presente Statuto per l'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali;
 - (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione ai sensi del successivo articolo 28;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie nella misura di n. 360.000 Azioni Speciali (pari al 20% (venti per cento) del loro ammontare) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla più lontana nel tempo tra le seguenti date: (x) la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e (y) la data di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di recesso in relazione all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale della Società necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante, ossia la data in cui sia stato completato il rimborso delle azioni dei soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, c.c.;
- (f) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 8 (otto) Azioni Ordinarie nell'ulteriore misura di n. 1.440.000 Azioni Speciali (pari all'80% (ottanta per cento) del loro ammontare) (la "**Tranche Residua**") nel caso in cui, entro il termine di 48 (quarantotto) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (il "**Termine**"), il prezzo medio delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano), per almeno 22 (ventidue) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 15,00 (quindici/00) per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), il valore di Euro 15,00 di cui al presente punto (f) sarà conseguentemente rettificato secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana.

- (g) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 8 (otto) Azioni Ordinarie, nella misura del 100% (centopercento) del loro ammontare – nel caso in cui si verifichino tutte e tre le seguenti circostanze: (X) uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) i titolari di Azioni Speciali presentino una proposta di nomina assunta ai sensi del presente articolo 6.4 (b) e del successivo articolo 12 o di sostituzione ai sensi del successivo Articolo 17.1 e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

- 6.5 Qualora entro il Termine non si siano verificate le condizioni per la conversione automatica della Tranche Residua di cui al precedente articolo 6.4, lett. (f), per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.
- 6.6 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 6; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 7.3 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 8

Recesso

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.
- 8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c..
- 8.3 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto

di recesso.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 9

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*', istituito da Borsa Italiana. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.
- 9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.
- 9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.
- 9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per

richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 9, sentita Borsa Italiana.

- 9.8 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.
- 9.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 10

Partecipazioni significative

- 10.1 Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "**Regolamento AIM Italia**"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.
- 10.2 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento AIM Italia.
- 10.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.
- 10.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

Convocazione

- 11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e Milano Finanza. L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.
- 11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

- 11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, c.c., e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 12

Assemblea Speciale

- 12.1 L'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti.
- 12.2 Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 12 e agli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 17.1 e 28, si applica l'articolo 2376 c.c. Le deliberazioni di cui al presente articolo 12.2 (i) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale e (ii) saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.
- 12.3 Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui al precedente articolo 12.2, ivi incluse le decisioni in merito ai candidati da presentare ai competenti organi della Società per la nomina dei componenti degli stessi, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso: (i) l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'articolo 5.5 almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione; (ii) per la costituzione e la validità dell'Assemblea speciale si applicano le disposizioni di legge e di Statuto previste per l'Assemblea ordinaria.

Articolo 13

Intervento e voto

- 13.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

- 13.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

Svolgimento dell'Assemblea e verbalizzazione

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori delegati, se nominati e presenti; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale ivi rappresentato. Funzioni, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori, anche non soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 15

Deliberazioni

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.
- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 15.3 Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche **(i)** del presente articolo 15, **(ii)** degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 28 del presente Statuto, nonché **(iii)** delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione previste dal relativo regolamento diverse da quelle già previste dal medesimo regolamento, sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di 4 (quattro) Amministratori e un numero massimo di 5 (cinque) Amministratori, di cui almeno n. 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.
- 16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 16.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e del presente Statuto costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

Articolo 17

Sostituzione degli amministratori

- 17.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 6.4(g), se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più Amministratori, gli Amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c. Ove l'Amministratore cessato sia un amministratore la cui proposta di candidatura sia stata formulata dai titolari di Azioni Speciali, i titolari di Azioni Speciali avranno il diritto di presentare una proposta di candidatura per la nomina del relativo sostituto ai sensi dei precedenti articoli 6.4(b) e 12.

Articolo 18

Presidente

- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non già nominato dall'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 18.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 19

Deliberazioni

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Europa o nel continente americano, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Amministratore in carica.

- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero siano presenti la maggioranza sia degli Amministratori, sia dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.
- 19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: **(a)** siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; **(b)** che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **(c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; **(d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, sono presiedute dall'Amministratore nominato dai presenti.
- 19.5 Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano i *quorum* previsti dalla legge. Nel caso i componenti del Consiglio di Amministrazione fossero quattro, qualora si verificasse uno stallo decisionale per parità di voti sulla deliberazione di una determinata materia all'ordine del giorno, il voto del Presidente varrà doppio.

Articolo 20

Poteri di gestione

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
- 20.2 Oltre alle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;

(d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 21

Organi delegati

- 21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ferme restando le competenze attribuite dal presente Statuto all'organo collegiale, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 21.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

Poteri di rappresentanza

- 22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Compenso

- 23.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24

Collegio Sindacale

- 24.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 (tre)

membri effettivi e n. 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

- 24.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 25

Revisione legale dei conti

- 25.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
- 25.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26

Esercizi sociali e redazione del bilancio

- 26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 26.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 27

Utili e dividendi

- 27.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva.

SCIoglimento – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Liquidazione

- 28.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o dal presente Statuto.

28.2 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 29

Disposizioni generali

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.